

## COMUNE DI UTA

### TITOLO 01

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 01

##### IL COMUNE

01. IL COMUNE DI UTA E' L'ENTE CHE RAPPRESENTA LA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI CON RIFERIMENTO ALL' AMBITO DELLE FUNZIONI PROPRIE DETERMINATE DALLA LEGGE, IN ATTUAZIONE DELL' ARTT. 128 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E, DI QUELLE ATTRIBUITE O DELEGATE, IL COMUNE E' ENTE AUTONOMO TERRITORIALE.

03. IL RAPPORTO FRA IL COMUNE, LA PROVINCIA, LA REGIONE E GLI ALTRI ENTI LOCALI E' ISPIRATO AI CRITERI DI COLLABORAZIONE, DI COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO NEL PIENO RISPETTO DELLE RECIPROCHE POSIZIONI ISTITUZIONALI.

04. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

06. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI, ALLA VITA PUBBLICA.

07. L' AZIONE DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI INCONTRA I LIMITI PREVISTI DALLE NORME DELLO STATUTO NONCHE' DA REGOLAMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI EMANATI NEL RISPETTO DELLO STESSO.

08. IL COMUNE PUO' GEMELLARSI CON CITTA' ITALIANE O ESTERE.

##### ART. 02

##### IL TERRITORIO

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE, SU CUI E' INSEDIATA LA COMUNITA' DI UTA, HA UNA ESTENSIONE DI KMQ. 134,46 ED E' COSTITUITO DAI TERRENI CIRCOSCRITTI A NR. 69 FOGLI DI MAPPA CATASTALI, CONFINANTE CON I TERRITORI DEI COMUNI DI DECIMOMANNU, ASSEMINI, CAPOTERRA, SANTADI, SILIQUA E VILLASPECIOSA.

##### ART. 03

##### IL DOMICILIO

01. LA SEDE DEL COMUNE E' UBICATA NEL PALAZZO CIVICO SITO IN PIAZZA S'OLIVARIU, PRESSO DI ESSO SI RIUNISCONO IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

##### ART. 04

##### LO STEMMA E IL GONFALONE

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO STEMMA E UN PROPRIO GONFALONE DELIBERATI

DAL CONSIGLIO COMUNALE E RICONOSCIUTI CON D.P. R. DEL

26.04.1964 , AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

A) STEMMA: TAGLIATO, IL PRIMO D' ARGENTO AL BRONZETTO NURAGICO AL NATURALE RAFFIGURANTE UN GUERRIERO CON ARCO E SPADA; IL SECONDO D' AZZURRO ALLA CHIESA DI S. MARIA IN UTA D'ORO, CAMPEGGIANTE DI FRONTE. ORNAMENTI ESTERIORI DA COMUNE.

B) GONFALONE: DRAPPO PARTITO, DI BIANCO E DI VERDE, RICCAMENTE ORNATO A RICAMI D' ARGENTO E CARICATO DELLO STEMMA SOPRA DESCRITTO CON L' ISCRIZIONE CENTRATA IN D' ARGENTO: COMUNE DI UTA. LE PARTI DI METALLO ED I CORDONI SONO ARGENTATI. L' ASTA VERTICALE E' RICOPERTA DI VELLUTO DEI COLORI DEL DRAPPO, ALTERNATI, CON BULLETE ARGENTATE POSTE A SPIRALE. NELLA FACCIA E' RAPPRESENTATO LO STEMMA DEL COMUNE E SUL GAMBO INCISO IL NOME. CRAVATTA E NASTRI TRICOLORI DAI COLORI NAZIONALI FRANGIATI D' ARGENTO.

02. L' USO E LA RIPRODUZIONE SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE.

#### ART. 05

##### PRINCIPI ISPIRATORI

01. IL COMUNE, IN ARMONIA CON IL DETTATO DELL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI UGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. IL COMUNE OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L' EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL' ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE.

03. IL COMUNE RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, SOSTIENE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE.

04. IL COMUNE RICONOSCE LA FUNZIONE ED IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SU BASE NAZIONALE E TERRITORIALE PRESENTI CON LE LORO STRUTTURE ORGANIZZATIVE.

#### ART. 06

##### I BENI COMUNALI

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

02. I BENI PATRIMONIALI MOBILI E IMMOBILI HANNO UN PROPRIO INVENTARIO E IL CONTO PATRIMONIALE.

03. IL LORO USO E LA DESTINAZIONE SONO DISCIPLINATI CON APPOSITO REGOLAMENTO.

#### ART. 07

##### I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE QUALORA ESSE VENGANO AFFIDATE CON LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

04. COMPETONO AL COMUNE E VENGONO AFFIDATE AL SINDACO, OVE OCCORRA, FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA, CHE SARANNO SVOLTE IN MODO ORGANIZZATO TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO.

#### ART. 08

##### I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E LA ATTIVITA' RIVOLTA A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE A TERZI, A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI, A MEZZO DI ISTITUZIONE, A MEZZO DI SOCIETA' DI CAPITALI.

04. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E' DISCIPLINATA CON REGOLAMENTO.

#### TITOLO 02

##### ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

#### ART. 09

##### GLI ORGANI DEL COMUNE

01. IN QUANTO ENTE DOTATO DELLA POTESTA' DI AUTOGOVERNO, IL COMUNE HA FACOLTA' DI AMMINISTRARSI ATTRAVERSO PROPRI ORGANI, I CUI COMPONENTI SONO ELETTI DALLA POPOLAZIONE COMUNALE MEDESIMA COL SISTEMA DEL SUFFRAGIO UNIVERSALE. TALI ORGANI SONO;

A) IL CONSIGLIO COMUNALE, CHE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO;

B) LA GIUNTA COMUNALE, CUI E' AFFIDATA LA COMPETENZA GENERALE PER TUTTO QUANTO NON SIA ATTRIBUITO ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AGLI ALTRI ORGANI ED E' L'ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA;

C) IL SINDACO, CHE E' L'ORGANO RAPPRESENTATIVO ED ESECUTIVO DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, AUTORITA' SANITARIA.

#### ART. 10

##### IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' UN'ORGANO COLLEGIALE OVVERO IL MASSIMO ORGANO ISTITUZIONALE DEL COMUNE CHE RAPPRESENTA PIU' DIRETTAMENTE LA VOLONTA' DEI CITTADINI, IN QUANTO DA ESSI ELETTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI DALLE LEGGI STATALI, REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMUNALI ATTRAVERSO LA ADOZIONE DI SPECIFICI REGOLAMENTI DA APPROVARSI E MODIFICARSI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E, SI DETTA NORME DI AUTOORGANIZZAZIONE; ADOTTA GLI ATTI FONDAMENTALI SPECIFICAMENTE DEMANDATIGLI DALLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' E PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PERSEGUENDO IL RACCORDO CON QUELLI STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI.

06. ESERCITA FUNZIONI DI INDIRIZZO MEDIANTE L'APPROVAZIONE DI DIRETTIVE GENERALI, ORGANI DEL GIORNO E MOZIONI CONTENENTI OBIETTIVI, PRINCIPI E CRITERI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE.

07. STABILISCE CRITERI PER L'ESAME DEI RILIEVI E DELLE PROPOSTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

08. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

09. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E IN CASO DI SURROGAZIONE, IMMEDIATAMENTE DOPO L'ADOZIONE DELLA RELATIVA DELIBERA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

10. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

#### ART. 11

##### LO SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, PER MOTIVI E CON LE PROCEDURE DI CUI ALL' ARTT. 39 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

#### ART. 12

##### LA RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

01. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO POSSONO ESSERE RIMOSI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, QUANDO COMPIANO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE E NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. IN ATTESA DEL DECRETO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI QUALORA SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE E URGENTE NECESSITA'.

#### ART. 13

##### LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

01. PER GLI AMMINISTRATORI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. GLI AMMINISTRATORI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTI DALLE LEGGI VIGENTI.

03. L' AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

#### ART. 14

##### I DIRITTI E I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL' ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI NOTIZIA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

03. SE LO RICHIEDE UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI INSERENDO ALL' ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE. LE ECCEZIONI ALLA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE SONO PREVISTE DAL REGOLAMENTO E SOLTANTO IN RELAZIONE ALL' ESIGENZA DI SALVAGUARDARE L' ORDINE PUBBLICO E LA RISERVATEZZA DELLE PERSONE O GRUPPI.

05. AI FINI DELL' APPLICAZIONE DELL' ARTT. 289 T.U./15 , LE SESSIONI ORDINARIE SONO INDIVIDUATE NEI MESI DI MARZO E APRILE E DI OTTOBRE E NOVEMBRE.

#### ART. 15

##### LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZE LIMITATAMENTE AGLI ATTI FONDAMENTALI CONTENUTI DALLA LETT. A) ALLA LETT. N) DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142/90 .

#### ART. 16

##### LE COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI PERMANENTI CON FUNZIONI REFERENTI, DI CONTROLLO ED EVENTUALMENTE CONSULTIVE E REDIGENTI SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO NE DISCIPLINA IL NUMERO, LA COMPOSIZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LE ATTRIBUZIONI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE ALTRESI' L' ISTITUZIONE DI COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI.

## ART. 17

## LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE, IN COERENZA CON L'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DETERMINATO DAL CONSIGLIO, ESERCITA ATTIVITA' DI PROMOZIONE, DI INIZIATIVA E DI AMMINISTRAZIONE, COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE CHE NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO, NONCHE' TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A RILEVANZA ESTERNA ED A CONTENUTO DISCREZIONALE NON RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AL CONSIGLIO O AL SINDACO.

02. LA GIUNTA IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELL'EFFICIENZA.

03. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA N. 06 ASSESSORI. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E' RICHIESTA LA MAGGIORANZA RELATIVA.

04. POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI ASSESSORE CITTADINI DI CHIARA ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE, NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, SECONDO LE LEGGI VIGENTI.

AGLI STESSI SI APPLICANO LE NORME SULLE ASPETTATIVE, PERMESSI ED INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI. I SUDDETTI PARTECIPANO AI LAVORI DEL CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO.

05. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

06. L'ELEZIONE DELLA GIUNTA AVVIENE:

A) PER UNICA VOTAZIONE;

B) A SCRUTINIO SEGRETO;

C) A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ALL'ENTE;

D) SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO,

SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENENTE L'ELENCO DEI CANDIDATI SIA ALLA CARICA DI SINDACO CHE DI ASSESSORE. DETTA ELEZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DELLE DIMISSIONI DEL PREDECESSORE O, COMUNQUE, DALLA VACANZA DELLA CARICA, PENA, IN CASO CONTRARIO, LO SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE.

07. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI IMPORTERANNO AUTOMATICAMENTE LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA.

08. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO COMUNALE E, CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DI LEGGE O STATUTARIE DEL SINDACO, O DEL SEGRETARIO COMUNALE.

09. LA GIUNTA RIFERISCE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO, A NOVEMBRE, AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE' ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVE E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

10. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI INDICA LO SCOPO E GLI

OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

11. LA GIUNTA IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGETTO DI BILANCIO ELABORATO DAGLI UFFICI COMPETENTI SENTITE LE ESIGENZE DELLA GIUNTA;

C) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO, CONFERISCE INCARICHI A PROFESSIONISTI E NE APPROVA LO SCHEMA DI CONVENZIONE;

D) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

E) ADOTTA I PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE FATTI SALVI QUELLI ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE E, QUELLI DI COMPETENZA CONSILIARE, PREVISTI DALLA LETT. C) DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142/90 ;

F) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CHE AUTORIZZANO LA STIPULA DEI CONTRATTI E CHE DEVONO CONTENERE IL FINE, L'OGGETTO, LA FORMA, LE CLAUSOLE ESSENZIALI;

G) ADOTTA TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTINO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE CONTENUTI NEI PUNTI DALLA LETT. A) ALLA LETT. N DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142/90 ;

H) NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI E IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO, LA GIUNTA SVOLGE, E FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CONCERNENTI L'ATTIVITA' GESTIONALE CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI DI INDIRIZZO. TALI DELIBERAZIONI INDICANO LO SCOPO CHE SI PERSEGUE O I, RISULTATO DA RAGGIUNGERE, I MEZZI NECESSARI, I CRITERI E LE MODALITA' CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ORGANI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI;

12. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

13. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DI MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

14. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOPOSTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE PROGRAMMATICHE AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142/90 .

15. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

16. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.

17. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL

CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

18. LA DECADENZA DELLA GIUNTA PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 18

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL SINDACO VIENE ELETTO NELLE FORME PREVISTE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142/90 .

03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO.

04. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA SULLA SPALLA DESTRA.

05. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI. LE COMPETENZE DEL SINDACO SONO CONTENUTE NELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 142/90 . LE SUE ATTRIBUZIONI NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE SONO PREVISTE DALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE NO 142/90 , QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE:

A) RAPPRESENTA IL COMUNE;

B) CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE CURANDONE LA TEMPESTIVA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI, E LO PRESIEDE;

C) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA; DISTRIBUISCE GLI AFFARI SU CUI LA GIUNTA DEVE DELIBERARE, TRA MEMBRI DELLA MEDESIMA IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ASSEGNATE E ALLE DELEGHE RILASCIATE AI SENSI DELL' ARTT. 19 DEL PRESENTE STATUTO; VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE E NE FIRMA I PROVVEDIMENTI ANCHE PER MEZZO DELL' ASSESSORE DELEGATO;

D) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;

E) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA A CHE IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI DIANO ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SECONDO LE DIRETTIVE DA ESSO IMPARTITE;

F) IN DEROGA ALLE NORME CONTENUTE NEL COMMA 03 DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE NR. 142/90 , ALLORQUANDO IL SEGRETARIO COMUNALE INTERVENGA NELLA VESTE DI UFFICIALE ROGANTE, STIPULA CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;

G) CONCLUDE GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLA LEGGE N. 241/90 ;

H) IMPARTISCE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE, VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. DA 106 A 110 DEL T.U. 03 MARZO 1934 N. 383 , E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N.

689 ;

I) RILASCIATA ATTESTATI E CERTIFICATI;

L) RAPPRESENTA I, COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ESSO ATTORE O CONVENUTO;

PROMUOVE DAVANTI ALL`AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO A RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE SANZIONI POSSESSORIE;

M) SOVRINTENDE A TUTTI GLI UFFICI E ISTITUTI COMUNALI;

N) SOSPENDE NEI CASI DI URGENZA, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDOLI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA DEI SOSPESI;

O) COORDINA, NELL`AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, AL FINE DI ARMONIZZARE L`ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI PROMUOVENDO PERIODICHE CONFERENZE CON RAPPRESENTANTI DEI SOGGETTI INTERESSATI ED EMANANDO DIRETTIVE DI COORDINAMENTO.

#### ART. 19

##### LE DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, PUO' ATTRIBUIRE AD UN ASSESSORE FUNZIONI VICARIE PER SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE SUE FUNZIONI.

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E QUELLI CHE PER LEGGE NON SONO DELEGABILI.

03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L`ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA' LO RITENGA OPPORTUNO.

05. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO E AL PREFETTO.

06. NELL`ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO.

07. GLI ASSESSORI, CUI E' STATA CONFERITA LA DELEGA, DEPOSITANO LA FIRMA PRESSO LA PREFETTURA PER EVENTUALI LEGALIZZAZIONI.

08. IL SINDACO, QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGANO, PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI L`ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI.

#### ART. 20

##### SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, VI PROVVEDE IL SINDACO, AI SENSI DEL PUNTO 05 DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE N. 142/90 .

### TITOLO 03

#### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

##### ART. 21

##### PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE UNIFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DELLA DEMOCRAZIA, DELL'IMPARZIALITA', DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'. DISCIPLINA IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SECONDO CRITERI DI RESPONSABILIZZAZIONE, GARANTENDO IL CONTRADDITTORIO DEI SOGGETTI DIRETTAMENTE INTERESSATI ALLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

03. ASSOGGETTA L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AL CONTROLLO DI GESTIONE, DETERMINANDO STRUMENTI E PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO E DEI RISULTATI.

04. SALVO LE ATTRIBUZIONI GIA' ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE N. 142/90 E DALLO STATUTO CON REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO INDIVIDUATI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO, SECONDO L'ORDINAMENTO DEL COMUNE, ESPRESSIONE DELL'ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO DI COMPETENZA DEGLI ORGANI ELETTIVI E QUELLI DI GESTIONE RISERVATI AL SEGRETARIO COMUNALE.

##### ART. 22

##### IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.

02. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO.

03. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE CONSULTIVO, DI LEGALITA' E DI GARANZIA SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

04. IN PARTICOLARE AL SEGRETARIO COMPETE:

- A) DIRIMERE I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA TRA GLI UFFICI;
- B) FORMULARE E SOTTOSCRIVERE I PARERI DA INSERIRE NELLE DELIBERAZIONI AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142/90 ;
- C) ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' ALL'INTERNO DEI SETTORI, IN CONFORMITA' AGLI ACCORDI DERIVANTI DA CONTRATTAZIONE DECENTRATA;

- D) RICEVERE LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL COMITATO DI CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA;
  - E) ATTESTARE LA ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI;
  - F) SOTTOSCRIVERE I VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVA;
  - G) INVIARE GLI ATTI DELIBERATIVI AL CONTROLLO;
  - H) RICEVERE L' ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO;
  - I) PRESIDERE LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI IN PIANTA ORGANICA;
  - L) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA.
05. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE INOLTRE:
- A) L' ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVA E CHE NON SIANO ATTRIBUITE DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA;
  - B) SPETTANO INFINE LE COMPETENZE PROPRIE FISSATE DALLA LEGGE.

#### ART. 23

##### IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

01. E' PREVISTA LA FIGURA DEL VICE SEGRETARIO, IL QUALE OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, SVOLGE FUNZIONI "VICARIE" O AUSILIARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

#### ART. 24

##### PIANTA ORGANICA

01. LA PIANTA ORGANICA GENERALE ED IL REGOLAMENTO ORGANICO DEFINISCONO LE QUALIFICHE, LE FUNZIONI, I LIVELLI PROFESSIONALI E DI RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE DELL' ENTE, IN CONFORMITA' AI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.
02. NEL RISPETTO DELLA DOTAZIONE DELL' ORGANICO GENERALE, LA VOTAZIONE DEI SINGOLI SETTORI DI ATTIVITA' DELL' ENTE E' ATTUATA CON CRITERI DI FLESSIBILITA' IN RAPPORTO ALLE ESIGENZE INDIVIDUATE DAGLI ORGANI ELETTIVI.
03. IL PERSONALE COMUNALE E' INSERITO IN UN RUOLO UNICO ED E' ASSUNTO MEDIANTE CONCORSO, SALVO DEROGHE DI LEGGE.
04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE DALL' UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO, SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

#### ART. 25

##### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

01. L' ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE SI ARTICOLA IN UNA SEGRETERIA COMUNALE ED IN SETTORI FUNZIONALI RETTI DAI RESPONSABILI DI SETTORE.
02. L' ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEVE ESSERE UNITARIA E INTEGRATA PER

REALIZZARE EFFICIENZA ED EFFICACIA NELL'AZIONE

AMMINISTRATIVA: INTEGRATA, PER EVITARE, SECONDO LOGICA UNITARIA DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA', LA SEPARAZIONE FRA I VARI SETTORI OPERATIVI.

03. IL COMUNE IN MANCANZA DI PERSONALE IN ORGANICO, IDONEO A RICOPRIRE CARICHE DIRETTIVE NELLE DIVERSE AREE FUNZIONALI PUO', PER PARTICOLARI E TEMPORANEE ESIGENZE, PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DI PERSONALE ESTERNO. L'ASSUNZIONE E' DISPOSTA PER CONCORSO PER TITOLI, CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE STABILISCE A NORMA DELLE LEGGI VIGENTI AL MOMENTO, LA DURATA DELL'INCARICO E LA RETRIBUZIONE.

ART. 26

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. E' ISTITUITA PRESSO IL COMUNE LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA PREVISTA DAL COMMA 10 DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE N. 142/90 , COMPOSTA DAL SINDACO O SUO DELEGATO, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE SECONDO MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 27

REVISORI DEI CONTI

01. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COLLABORA CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ED ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA GESTIONE, SULLA REGOLARITA' FISCALE, SULL'UTILIZZAZIONE ECONOMICO DEL PATRIMONIO, RIFERENDONE AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO ED ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, SECONDO LE MODALITA' DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO E FORMULANDO EVENTUALMENTE PROPOSTE E MISURE DA ADOTTARSI PER CONSEGUIRE MAGGIORE EFFICIENZA, ECONOMICITA' E PRODUTTIVITA' DELLA GESTIONE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, COSI' COME PREVISTO DALLA LEGGE NO 142/90 , IL COLLEGIO DEI REVISORI E DETERMINA IL LORO COMPENSO APPLICANDO LE TARIFFE PROFESSIONALI COMMISURATE ALLA DIMENSIONE DELL'ENTE.

03. LA REVOCA E LA DECADENZA DALL'UFFICIO DEI REVISORI SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO, QUALORA ESSI SIANO CANCELLATI O SOSPESI DAI RISPETTIVI ALBI PROFESSIONALI O PER INADEMPIENZA.

04. IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA DALLA CARICA DI REVISORE, IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA SURROGA ENTRO I TERMINI E CON MODALITA' INDICATE DAL REGOLAMENTO.

05. IL COLLEGIO DEI REVISORI ATTUA CONTROLLI ECONOMICI INTERNI DELLA GESTIONE E RIMANE IN CARICA TRE ANNI.

06. TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALLA LORO ATTIVITA'.

TITOLO 04

## PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E INFORMAZIONE AI CITTADINI

### ART. 28

#### PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. L'AVVIO DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEVE ESSERE COMUNICATO AI DIRETTI INTERESSATI ED A COLORO CHE PER LEGGE O REGOLAMENTO DEVONO INTERVENIRE. NEL CASO IN CUI IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO RIGUARDI INTERESSI DIFFUSI, DEVE ESSERE IDONEAMENTE PUBBLICIZZATO.

02. RESTA FERMA LA FACOLTA' DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI, ANCHE PRIMA DELLA EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. SONO ESCLUSI DA TALE PROCEDIMENTO I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE E MESSI AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO LA INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

04. SONO ALTRESI' ESCLUSI I REGOLAMENTI E GLI ATTI AMMINISTRATIVI A CARATTERE GENERALE, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE.

05. PER CIASCUN PROVVEDIMENTO E' DETERMINATA L'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, DEGLI ADEMPIMENTI PROCEDURALI E DELLA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

### ART. 29

#### INTERVENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI, GIURIDICAMENTE COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DA UN ATTO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

02. I SOGGETTI CHE RICEVONO LA COMUNICAZIONE DI AVVISO DI PROCEDIMENTO E COLORO CHE RIENTRANO NELLA FATTISPECIE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO HANNO DIRITTO:

A) DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO;  
B) DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, PURCHE' PERTINENTI AL PROCEDIMENTO;  
C) DI RICHIEDERE DI ESSERE ASCOLTATI DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

03. DELL'AUDIZIONE DI CUI ALLA LETTERA C) DEL PRECEDENTE COMMA, CHE DEVE TENERSI ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA RICHIESTA E COMUNQUE PRIMA DELL'EMANAZIONE DELL'ATTO, DEVE ESSERE ESTESO APPOSITO VERBALE, FIRMATO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DALL'INTERVENUTO.

### ART. 30

#### MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

01. L'ATTO DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESPlicitARE LE MOTIVAZIONI NELLE PREMESSE DELLO STESSO.

02. IN CASO DI PRESENTAZIONE DI MEMORIE SCRITTE, DI DOCUMENTI O DI AUDIZIONI, DEVE ESSERE DICHIARATA LA LORO ESISTENZA, L'ACCOGLIMENTO OD IL RISPETTO ED, INOLTRE I MOTIVI DEGLI STESSI.

**ART. 31****DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI**

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE, E' RICONOSCIUTO,

A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' PER LA RICHIESTA, L' AUTORIZZAZIONE E L' ACCESSO AGLI ATTI NONCHE' I TEMPI ENTRO I QUALI ESSI DEVONO AVVENIRE.

03. IL SINDACO, AI SENSI DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE N. 142/90 , PUO' DICHIARARE LA TEMPORANEA RISERVATEZZA DI ATTI, VIETANDONE L' ESIBIZIONE, QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA ESSERE GRAVEMENTE PREGIUDIZIEVOLE DATA LA PARTICOLARE NATURA E DELICATEZZA DELLA MATERIA PER IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE.

**ART. 32****IL DIFENSORE CIVICO**

01. E' ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE QUALE GARANTE DELLA IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.

02. IL DIFENSORE CIVICO SEGNALE DI PROPRIA INIZIATIVA O SU ISTANZA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, ABUSI, CARENZE, RITARDI E DISFUNZIONI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE DIPENDENTI DEL COMUNE E, POTRA' RIVOLGERSI AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMPETENTI PER ACCERTARE I MOTIVI DI INERZIA O DI RITARDO NELLA DEFINIZIONE DEI SINGOLI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

03. ENTRO IL MESE DI GENNAIO DI CIASCUN ANNO PRESENTA AL SINDACO, PER IL CONSIGLIO COMUNALE, UNA RELAZIONE SUGLI INTERVENTI ESEGUITI E LE DISFUNZIONI RISCONTRATE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, NONCHE' LE PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

04. IL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

05. RESTA IN CARICA PER TUTTA LA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL' INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE. PUO' ESSERE ELETTO MASSIMO PER DUE VOLTE, ANCHE CONSECUTIVAMENTE.

06. IL DIFENSORE CIVICO PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO.

07. LA NOMINA DI DIFENSORE CIVICO E' CONFERITA A PERSONA CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIA AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA.

08. QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

09. AL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE CORRISPOSTA LA STESSA INDENNITA' PREVISTA PER GLI ASSESSORI COMUNALI.

**TITOLO 05**

## PARTECIPAZIONE-POPOLARE

### CAPO 01

#### RAPPORTI CON LA COMUNITA'

##### ART. 33

#### RAPPORTI TRA COMUNE ED ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE FAVORISCE MEDIANTE APPOSITI PROGRAMMI DI INTERVENTO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI SETTORI DELL'ASSISTENZA, DELLA TUTELA AMBIENTALE, DELLA PROTEZIONE CIVILE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E TURISMO, DELLE ATTIVITA' RICREATIVE ED IN ALTRI SETTORI SOCIALMENTE RILEVANTI.

02. IL COMUNE FAVORISCE, ALTRESI', LE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO AZIONI POSITIVE TENDENTI A RIMUOVERE OSTACOLI CHE IMPEDISCONO LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA.

03. I PROGRAMMI DI INTERVENTO SONO DEFINITI CON IL CONCORSO DELLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE, ALLE QUALI SONO FORNITE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE.

04. IL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE STABILISCE I LIMITI E LE MODALITA' DELL'INTERVENTO E PREVEDE TRA L'ALTRO:

A) L'ISTITUZIONE DI APPOSITI ALBI OVE VENGONO ISCRITTI, A DOMANDA, GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CHE OPERANO NEL COMUNE;

B) FORME DI SOSTEGNO CONSISTENTI NELLA MESSA A DISPOSIZIONE DI STRUTTURE E MEZZI PER L'ATTIVITA' ASSOCIATIVA;

C) PARTICOLARI FORME DI SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI PER LE PARI OPPORTUNITA'.

##### ART. 34

#### CONSULTE

01. AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE E GARANTIRE STRUMENTI DI COLLEGAMENTO TRA LA

SOCIETA' CIVILE ORGANIZZATA E GLI ORGANI DI GOVERNO LOCALE, IL COMUNE ISTITUISCE LE CONSULTE.

02. IL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE STABILISCE IL NUMERO DELLE CONSULTE, LE MATERIE DI COMPETENZA, LE MODALITA' DI FORMAZIONE E FUNZIONAMENTO.

03. LE CONSULTE, NELLE RISPETTIVE MATERIE DI COMPETENZA:

A) ESPRIMONO PARERI PREVENTIVI, A RICHIESTA O SU PROPRIA INIZIATIVA SU ATTI COMUNALI;

B) ESPRIMONO PROPOSTE AGLI ORGANI COMUNALI PER L'ADOZIONE DI ATTI;

C) ESPRIMONO E VERIFICANO LA CORRISPONDENZA TRA OBIETTIVO, PROGRAMMI E REALIZZAZIONI.

04. POSSONO ESSERE PREVISTE ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE QUALI PUBBLICHE ASSEMBLEE, ALLE QUALI PARTECIPANO DI DIRITTO CITTADINI SINGOLI E ASSOCIATI.

### CAPO 02

#### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

##### ART. 35

#### ISTANZE E PETIZIONI

01. I CITTADINI SINGOLI E ASSOCIATI POSSONO INTERVENIRE CON ISTANZE E PETIZIONI NEI PROCEDIMENTI DI PROGRAMMAZIONE O PER PROMUOVERE INTERVENTI TESI ALLA TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI. TALI ISTANZE E PETIZIONI VENGONO ACQUISITE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE O VENGONO TRASMESSE AL COMUNE CON LETTERA RACCOMANDATA.

02. LE RICHIESTE SONO INDIRIZZATE AL SINDACO, CHE LE TRASMETTE IMMEDIATAMENTE ALL'ORGANO COMPETENTE IN MATERIA.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE, PER ISTANZE E PETIZIONI DI PROPRIA COMPETENZA, RISPONDONO ENTRO TRENTA GIORNI DAL LORO DEPOSITO.

04. LE ISTANZE E PETIZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE VENGONO TRASMESSE ALLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, CHE DOPO L'ESAME DI AMMISSIBILITA' DA EFFETTUARE ENTRO VENTI GIORNI, LA INOLTRA AL SINDACO PER L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DA TENERSI ENTRO I SUCCESSIVI VENTI GIORNI.

05. NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE GLI INTERESSATI PARTECIPANO NELLE FORME E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

#### ART. 36

##### INTERROGAZIONI

01. GLI ORGANISMI DELLA PARTECIPAZIONE POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE

SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 37

##### DIRITTO DI INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN SCHEMI DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO IL 10% DEI CITTADINI ELETTORI RISULTANTI AL 31 DICEMBRE DALL'ANNO PRECEDENTE E DEPOSITATA, CON FIRMA AUTENTICATA DAL PRESENTATORE, CHE ATTESTA LA VERIDICITA' DELLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE.

03. SONO ESCLUSI DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

A) REGOLAMENTI INTERNI DI ORGANIZZAZIONE;

B) TRIBUTI E BILANCIO;

C) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';

D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

04. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE

PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA PREVEDENDO TRA L'ALTRO, CHE I PROMOTORI DELLE PROPOSTE POSSANO ESSERE ASSISTITI, NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI REGOLAMENTO O DELLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE, DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

05. LA COMMISSIONE CONSILIARE, ALLA QUALE IL PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE VIENE ASSEGNATO, DOPO PREVENTIVO ESAME DI AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA, PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE.

#### ART. 38

##### REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COMUNITA' E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DAL COMMA 03 DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. OLTRE CHE PER ESPRESSA DELIBERAZIONE CONSILIARE, ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, IL REFERENDUM PUO' ESSERE RICHIESTO DA 500 CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

04. IL REFERENDUM LOCALE DEVE AVER LUOGO ENTRO 90 GIORNI SUCCESSIVI DALLA DATA DI DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA': NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

05. HANNO DIRITTO A PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

#### ART. 39

##### VERIFICA FIRME ED AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM SU INIZIATIVA POPOLARE

01. GLI UFFICI COMUNALI VERIFICANO IL NUMERO E LA VALIDITA' DELLE FIRME POSTE SOTTO LA RICHIESTA DI REFERENDUM. QUALORA IL SEGRETARIO COMUNALE ACCERTA CHE IL NUMERO E LE FIRME VALIDE E' PARI O SUPERIORE A QUELLO PRESCRITTO, LO COMUNICA AL SINDACO, AL COMITATO PROMOTORE E ALLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE.

02. LA PREDETTA COMMISSIONE PROCEDE ALL'ESAME DI AMMISSIBILITA' E HA FACOLTA' DI PROPORRE, OVE LO RITENGA NECESSARIO, AL COMITATO PROMOTORE UNA PIU' CHIARA E COMPLETA FORMULAZIONE DEI QUESITI REFERENDARI.

03. CONCLUSO IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' E DEFINITA DA FORMULAZIONE DEI QUESITI, LA COMMISSIONE NE DA' COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE DELLA CONSEGUENZIALE DELIBERAZIONE.

#### ART. 40

## SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM: EFFETTI

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI.

02. PER LA VALIDITA' DEI RISULTATI DEL REFERENDUM E' NECESSARIA LA PARTECIPAZIONE DEL 50% +1 DEI CITTADINI ELETTORI.

03. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

04. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

05. IL REFERENDUM NON PUO' ESSERE INDETTO NEL PERIODO DAL 21 GIUGNO AL 21 SETTEMBRE.

06. IL QUESITO REFERENDARIO NON PUO' ESSERE RIPROPOSTO PRIMA DI CINQUE ANNI.

## TITOLO 06

### ATTIVITA' NORMATIVA

#### ART. 41

##### REGOLAMENTI

01. IL COMUNE ADOTTA REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE, DI ESECUZIONE ED INDIPENDENTI:

- A) SULLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE;
- B) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;
- C) NELLE MATERIE DI COMPETENZA IN CUI MANCHI LA DISCIPLINA DI LEGGE E DI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE;
- D) NELLE MATERIE DI CUI ESERCITA FUNZIONI.

#### ART. 42

##### AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE INCONTRA I SEGUENTI LIMITI:

- A) NON PUO' CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME E I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;
  - B) L'EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;
  - C) NON PUO' CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;
  - D) NON PUO' AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;
  - E) NON PUO' ESSERE ABROGATA CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA LA INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.
02. SPETTA AI SINGOLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADOTTARE LE ORDINANZE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

#### ART. 43

##### PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE ED ALL'INIZIATIVA POPOLARE.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED ENTRANO IN VIGORE DECORSI 15 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DA EFFETTUARSI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE SIA DIVENUTA ESECUTIVA.

03. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERARE LE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE, IN DIPENDENZA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI NORMATIVE EMANATE DALLO STATO E DALLA REGIONE, RECEPENDO, ADEGUANDO ED ADATTANDO AL COMPLESSO NORMATIVO DEL COMUNE LE NUOVE DISPOSIZIONI, IN

PARTICOLAR MODO NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL COMUNE STESSO.

04. I REGOLAMENTI E LE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE, OLTRE CHE NELLE FORME PREVISTE, VANNO PUBBLICIZZATE IN MODO DA FAVORIRE LA PIU' AMPIA ED AGEVOLE CONOSCENZA DEI CITTADINI.

#### TITOLO 07

##### REVISIONE DELLO STATUTO

#### ART. 44

##### MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE STATUTARIA SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 DELLA LEGGE NO 142/90 .

02. NESSUNA REVISIONE DEL PRESENTE STATUTO PUO' ESSERE DELIBERATO SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE O DALL'ULTIMA MODIFICA. LE INIZIATIVE RESPINTE DAL CONSIGLIO COMUNALE NON POSSONO ESSERE RIPROPOSTE SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI DINIEGO.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE. IL NUOVO STATUTO DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE.

#### TITOLO 08

##### OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI

#### ART. 45

##### TRASPARENZA FISCALE

01. E' FATTO OBBLIGO AI CONSIGLIERI COMUNALI DI TRASMETTERE AL COMUNE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ENTRO E NON OLTRE 30 GIORNI DALLA SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE, PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE.

#### TITOLO 09

##### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE ED IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA SONO DELIBERATI ENTRO 180 GIORNI DALLA ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.
02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, FATTA ECCEZIONE PER IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E PER IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, I CUI TERMINI DI ADOZIONE SONO PREVISTI DALLA LEGGE N. 142/90 , DEVONO ESSERE DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO.
03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSI ESPRESSAMENTE DEMANDATI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO CON ESSO COMPATIBILI.
04. ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO COMUNALE EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE DI TUTTE LE NORME REGOLAMENTARI APPROVATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, AL FINE DI ABROGARLE ESPRESSAMENTE, MODIFICARLE, ADEGUARLE O ADATTARLE AL NUOVO ORDINAMENTO COMUNALE.
05. NEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE STATUTO, LA COMMISSIONE CONSILIARE, VERIFICHERA' LA RISPONDENZA DELLE NORME ALLE ESIGENZE DELLA AMMINISTRAZIONE E DELLA COMUNITA'. A TALE SCOPO PROVVEDERA' ALL'AUDIZIONE DI GRUPPI E FORZE SOCIALI ED IN PARTICOLARE DEGLI ORGANISMI DELLA PARTECIPAZIONE PER PROPORRE LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI NECESSARIE AD ADATTARE LA NORMATIVA ALLA REALTA' LOCALE.